

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE  
Provincia di Trento

7 ottobre 2020

## DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

N. 54

Oggetto: Esclusione delle domande pervenute per l'ammissione alla procedura di mobilità volontaria da altra amministrazione per la copertura del posto di bibliotecario con l'assunzione di un Collaboratore bibliotecario di categoria C, livello evoluto, con rapporto di lavoro a tempo pieno, indetta con determinazione del segretario comunale n. 40 del 31 luglio 2020

### IL SEGRETARIO COMUNALE

Ricordato

- che con determinazione del segretario comunale n. 40 del 31 luglio 2020, per le motivazioni ivi indicate alle quali si rinvia integralmente, si è stabilito di indire una procedura di Mobilità volontaria, per l'assunzione di un Collaboratore bibliotecario, Categoria C, livello evoluto, a tempo pieno ed indeterminato, destinato alla Biblioteca pubblica comunale, previa la raccolta delle domande degli interessati ad ottenere l'assunzione presso il Comune di Sella Giudicarie, attraverso le modalità previste agli artt. 76, 77, e 78 del Contratto collettivo provinciale di Lavoro del personale del comparto delle Autonomie locali, sottoscritto il 1° ottobre 2018;
- che con la stessa determinazione è stato approvato il Bando di mobilità pubblicato lo stesso giorno all'Albo comunale e nel Sito del Comune, nella Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso, e rimasti in pubblicazione così da coprire tutto il termine di presentazione delle domande fissato fino al 7 settembre 2020;
- che della procedura di mobilità si è dato avviso anche nel Bollettino ufficiale della Regione n. 31 del 5 agosto 2020, parte relativa ai Concorsi;
- che il Bando ha avuto anche la massima diffusione attraverso l'invio a numerosissimi Comuni e le biblioteche del sistema bibliotecario Trentino, perché ne venissero interessati dipendenti con qualifica che permetteva di partecipare alla procedura;

Rilevato che risultano pervenute due domande, sorprendentemente entrambe non accoglibili, per mancanza di firma: il Bando di mobilità prescriveva che le domande dovessero principalmente essere firmate indicando le varie modalità ammesse di sottoscrizione, con l'eccezione nel caso in cui la domanda fosse inviata con una particolare posta elettronica certificata denominata PEC ID (unica modalità di trasmissione ammissibile anche senza sottoscrizione separata dal momento che tale modalità che dovrebbe individuare personalmente il mittente con sistemi tali da garantire una certezza della provenienza similmente a quanto avviene con forme di sottoscrizione digitale);

Evidenziato che a pagina 6 del Bando si è precisato che la domanda andava firmata a pena di esclusione, e comunque si è previsto che non sarebbero state ammesse domande presentate senza seguire le varie modalità indicate dal Bando, tra le quali modalità erano puntualmente descritte le modalità di firma utilizzabili;

Rilevato che di esse

- la prima domanda è stata presentata direttamente a mano da persona con iniziali (nome e cognome) G.F., pervenuta ancora il 24 agosto 2020, acquisita al protocollo e registrata il 24 agosto 2020 al n. 7768;
- la seconda domanda è pervenuta in via elettronica da un indirizzo di semplice e.mail il 3 settembre 2020, è stata registrata il 3 settembre 2020 al n. prot. 8203 proveniente da persona con iniziali C.B. carente di firma e in più, tra altre, con le seguenti problematiche, ognuna singolarmente causa di non ammissione:

- non ammissibile in quanto la spedizione da casella di e mail normale non rientra tra le modalità di presentazione ammesse dal Bando,

- non ammissibile perché nelle indicazioni in essa contenute, comunque carenti per molteplici ulteriori aspetti, si indica da parte di chi l'ha trasmessa di svolgere un'attività lavorativa, che per qualifica, categoria e livello, non ha alcuna attinenza con quanto prescrive il Bando, nella pagina 1, ove ha indicato che “ Alla procedura di mobilità è ammesso il personale in servizio a tempo indeterminato inquadrato nella categoria C livello evoluto nella figura professionale di Collaboratore Bibliotecario, dipendente di ruolo a tempo indeterminato presso un Ente Pubblico in cui si applica il vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del Comparto Autonomie locali – Area non dirigenziale della Provincia Autonoma di Trento.”;

Visto il Regolamento comunale per le procedure di assunzione del Comune, riformato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 26 novembre 2019, che attribuisce all'art. 13 al segretario comunale le competenze in materia di ammissione ed esclusione;

Vista la L.P. 30 novembre 1992, n. 23, ed in particolare l'art. 27 bis;

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare gli artt. 91, 97, 126;

## DETERMINA

1. Per i motivi esposti in premessa, di escludere la partecipazione alla procedura di mobilità volontaria da altra amministrazione, per la copertura del posto di bibliotecario con l'assunzione di un Collaboratore bibliotecario di categoria C, livello evoluto, con rapporto di lavoro a tempo pieno, indetta con determinazione del segretario comunale n. 40 del 31 luglio 2020 per entrambe le persone che hanno presentato domanda, per le ragioni evidenziate in premessa, ed in sintesi

- a. di escludere la persona con iniziali (nome e cognome) G.F. che risulta aver presentato domanda registrata al protocollo comunale il 24 agosto 2020, n. 7768, in quanto la domanda manca della firma, anche in relazione alla modalità con la quale è stata presentata;
- b. di escludere la persona con le iniziali C.B., che risulta aver presentato domanda registrata al protocollo comunale il 3 settembre 2020, n. 8203 in quanto la domanda tra tante carenze che possono pur rilevare, comunque:
  - manca della firma, anche in relazione alla modalità con la quale la domanda è stata presentata;
  - è stata trasmessa da e.mail semplice che nel bando non è annoverata tra i mezzi e modalità di trasmissione ammissibili;
  - la persona che l'ha trasmessa non risulta rivestire una posizione lavorativa che consenta di partecipare alla procedura di mobilità quale quella ammessa dal Bando;

2. Di comunicare l'esclusione alle persone sopra indicate;

3. Si dà evidenza che avverso la presente sono ammessi i seguenti ricorsi alternativi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 14.11.1971 N. 1199;
- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.

Sottoscritto digitalmente  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Vincenzo Todaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.